STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 21 marzo 2025

CIRCOLARE N. 10/2025

Alla spettabile clientela

Polizze catastrofali: le novità del Decreto attuativo

(DM n. 18 del 30.01.2025, art. 1, comma 105, legge n. 213 del 30.12.2023)

Con l'articolo 1, comma 105, della legge n. 213 del 30.12.2023 è stato introdotto l'obbligo, in capo alle imprese, di dotarsi di una polizza assicurativa per la protezione da rischi catastrofali entro il prossimo 31.03.2025 (termine ulteriormente prorogato al 31.12.2025 per il settore pesca e acquacultura ad opera del DL Milleproroghe). Con il Decreto MEF n. 18 del 31.01.2025 viene attuato l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione di tali rischi, fornendo tra le altre, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione el'adeguamento periodico dei premi, oltre all'assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici ed i massimali di polizza. Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, si ritiene che l'obbligo sia rivolto a coloro che esercitano attività d'impresa. Restano escluse per espressa previsione di legge le imprese agricole (ex art 2135 cc) per le quali opera il fondo mutualistico nazionale per la copertura di danni catastrofali meteoclimatici. Riguardo all'oggetto della polizza, si segnala che non sono coperti dalla tutela: 🜶 i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; ii) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; iii) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. Rispetto ai beni da assicurare, invece, sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Riguardo agli eventi oggetto di polizza, invece, l'articolo 3 del DM stabilisce che per evento catastrofale si intendono alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi e frane.

Premessa

Con il DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30.01.2025 è stato dato attuazione all'obbligo, previsto dall'articolo 1, comma 105, della legge n. 213 del 30.12.2023, di **stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali entro il prossimo 31.03.2025** (termine prorogato dal DL Milleproroghe dal 31.12.2025) **ovvero entro il prossimo 31.12.2025 per taluni soggetti** (ci si riferisce al settore pesca ed acquacultura).

Il decreto attuativo, in particolare, definisce quali sono gli eventi calamitosi o catastrofali oggetto dell'obbligo di assicurazione, i criteri di determinazione e adeguamento periodico dei premi, l'entità del danno indennizzabile ed i massimali o limiti di indennizzo.

Riguardo alle sanzioni, si segnala che nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risolrse pubbliche rileverà l'adempimento di tale obbligo, pertanto resta dubbia la portata delle conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale da parte dei soggetti che esercitano attività d'impresa.

Di seguito illustriamo quanto stabilito dal DM attuativo.

Normativa

Con l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213/2023, il legislatore ha stabilito *che* "Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni".

Con riferimento al mancato adempimento all'obbligo, il comma 102 stabilisce che "Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali."

Con il comma 105 viene previsto che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'TVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da

parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104."

III DM aliquative

Il decreto attuativo, in primo luogo, stabilisce che sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza, inoltre, non copre:

- 1. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- 2. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- 3. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Gli eventi calamitosi indicati dal legislatore vengono ulteriormente specificati dall'articolo 3 del DM come segue:

EVENTI CALAMITOSI / CATASTROFALI	
Alluvione,	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione
inondazione ed	di sedimenti anche ad alta densita', dalle usuali sponde di
esondazione	corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di
	corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere
	temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da
	eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo
	evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue
	ore dalla prima manifestazione.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre
	dovuto a cause endogene, purche' i beni assicurati si trovino
	in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei
	provvedimenti assunti dalle autorita' competenti, localizzati
	dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica
	e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le
	scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo
	evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono
	attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono
	considerati singolo sinistro.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito
	o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione
	della gravita', scoscendimento di terre e rocce anche non
	derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come
	singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le
	settantadue ore dalla prima manifestazione.

Caratteristiche polizze

Secondo quanto stabilito dal decreto, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilita' dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilita' di accadimento degli eventi e della vulnerabilita' dei beni assicurati.

055EW

Si deve tenere conto anche delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamita' naturali ed eventi catastrofali.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Riguardo ai massimali ed ai limiti di indennizzo, viene stabilito quanto segue:

- 1. per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata;
- 3. per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo e' rimessa alla libera negoziazione delle parti.

OSSERVA

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Copertura SACE

Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese.

Ricordiamo che ai sensi del comma 108 "Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110."

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO